(N. 79-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo giuristi e politici hanno sostenuto la necessità di un Codice di diritto internazionale che Stati e Governi devono impegnarsi a rispettare al fine di dirimere pacificamente le questioni sorte tra di essi, ma l'idea di impedire ai Governi di commettere atti di oppressione verso i loro propri cittadini è idea che venne agitata soltanto dopo l'ultima guerra mondiale. Essa venne suggerita dal desiderio di impedire che si rinnovassero le infamie verificatesi anche nei Paesi europei durante l'ultima guerra.

Si pervenne così alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Ma in questa Dichiarazione certi diritti non sono definiti con la necessaria precisione per permettere una applicazione giu-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ridica e mal si comprendeva come si potesse pervenire ad un patto comportante obblighi contrattuali effettivamente suscettibili di applicazione tra i componenti le Nazioni Unite. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata infatti approvata da sessanta Stati aventi tanta varietà di istituzioni politiche, tanta varietà di livello sociale e culturale, tante differenti concezioni delle libertà civiche e personali, da far prevedere che per essi la Dichiarazione doveva limitarsi a fissare un ideale riconosciuto dai diversi Governi come una meta verso la quale avrebbero dovuto orientare la loro politica.

Poichè ciò che si dimostrava non ancora realizzabile alla scala mondiale poteva esserlo invece nel quadro più omogeneo delle democrazie occidentali, al Congresso del Movimento europeo dellAja del maggio 1948 venne richiesta la costituzione del Consiglio d'Europa precisando che uno dei suoi scopi doveva essere « la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ». Una sezione giuridica internazionale del Movimento europeo compilò un progetto di Convenzione europea dei diritti dell'uomo e un progetto di Statuto per la Corte europea dei diritti dell'uomo, progetti presentati il 12 giugno 1949 al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con raccomandazione di mettere l'argomento all'ordine del giorno della prima sessione dell'Assemblea consultiva.

A seguito di una formale domanda dell'Assemblea consultiva alla prima sessione dell'agosto 1949 il Comitato dei Ministri ha accettato di iscrivere la questione all'ordine del giorno; non poteva avvenire altrimenti dato che nel preambolo dello Statuto del Consiglio d'Europa si afferma che i Governi degli Stati membri sono incrollabilmente attaccati ai valori spirituali e morali che costituiscono il patrimonio comune dei loro popoli e che sono all'origine dei princìpi di libertà individuale, di libertà politica e di preminenza del diritto, sui quali valori si basa una vera democrazia. Inoltre nell'articolo 1 dello stesso Statuto si dichiara che scopo del Consiglio è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri nell'intento di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i princìpi che formano il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale, scopo che sarà conseguito mediante la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Dalla sessione dell'agosto del 1949 la Convenzione ha fatto la spola fra l'Assemblea e il Comitato dei Ministri fino a che il 4 novembre 1950 nella sesta sessione dei suoi lavori tenuta a Roma nella villa Aldobrandini il Comitato dei Ministri l'ha approvata e firmata.

Dopo diciassette mesi circa veniva fra Assemblea e Comitato dei Ministri raggiunto un accordo per quanto riguarda il diritto di proprietà, diritto all'istruzione e all'educazione, diritto ad elezioni libere, diritti che sono contemplati nel protocollo addizionale alla Convenzione. Questo protocollo è stato firmato dal Comitato dei Ministri il 20 marzo 1952 a Parigi.

ANALISI DELLA CONVENZIONE E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE.

La Convenzione è costituita da 66 articoli divisi in cinque titoli. Il primo titolo comprende 17 articoli che contemplano i vari diritti e libertà garantiti all'uomo dalla Convenzione.

È degno di rilievo che in questi articoli non ci si limita a una « enumerazione » dei diritti dell'uomo (come spesso avviene nella Dichiarazione delle Nazioni Unite) lasciando ad ogni Governo di Stato membro la possibilità di fissare le modalità e le condizioni d'esercizio di questi diritti e di queste libertà. Negli articoli della Convenzione europea vi è una « definizione » dei diritti e delle libertà con una precisazione delle restrizioni alle quali detto diritto e dette libertà possono essere sottomessi.

Ad esempio, l'articolo 2 non si limita ad enunciare che « ogni individuo ha diritto alla vita » ma stabilisce che « il diritto di ogni individuo alla vita è protetto dalla legge » e poi precisa i casi nei quali la morte può essere inflitta legalmente ad un individuo, cioè per condanna da parte di un tribunale regolare, se la morte consegue a ricorso alla forza reso necessario per legittima difesa o per arresto re-

golare ecc. Così l'articolo 4 oltre ad affermare che nessuno può essere tenuto in schiavitù o costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio, precisa, limitandoli, i casi in cui il lavoro obbligatorio è ammissibile in uno Stato democratico, per esempio, il servizio militare, il lavoro di certi carcerati, servizi richiesti in casi di pubbliche calamità ecc. Così ancora l'articolo 5 non si limita a stabilire che « ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza », ma precisa tutti i casi in cui un individuo può essere privato delle libertà secondo le vie legali.

Con questo criterio di minuziosa precisazione sono trattati gli altri diritti o divieti, divieti di tortura e di trattamenti inumani (articolo 3), diritto ad un giudizio equo con la precisazione delle condizioni che permettono di giudicarlo tale (art. 6); protezione contro l'applicazione retroattiva della legge penale (art. 7); diritto al rispetto della vita privata e familiare, al rispetto del domicilio e della corrispondenza (art. 8); diritto al rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9); diritto al rispetto della libertà di espressione delle proprie opinioni con precisazione dei casi di possibile restrizione di esso (art. 10); diritto al rispetto della libertà di riunione pacifica, di associazione e di costituire sindacati (art. 11); diritto di costituire una famiglia (art. 12); diritto di ricorso nei casi di violazione delle predette libertà (articolo 13); riconoscimento dei diritti e libertà sopraindicati senza distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche (articolo 14); precisazioni delle possibili restrizioni a queste libertà in caso di guerra e delle possibili restrizioni all'attività politica degli stranieri (artt. 15 e 16).

La relazione ministeriale pone il problema se il secondo comma dell'articolo 7 della Convenzione sia conciliabile con l'articolo 25 della Costituzione italiana. L'articolo 25 della Costituzione italiana e il primo comma dell'articolo 7 della Convenzione affermano sostanzialmente uno stesso principio e cioè che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ma, mentre secondo il nostro ordinamento è assolutamente escluso che sia lecito punire una persona, che ha commesso un fatto non previsto come reato dalla legge, sulla base dei princìpi generali di diritto, essendo vietata l'applicazione analoga di leggi penali (cfr. anche articolo 1 Codice penale e 14 delle disposizioni sulla legge in generale); il secondo comma dell'articolo 7 della Convenzione ammette, invece, sotto certe condizioni, una deroga al detto principio. Esso, infatti, dichiara che il principio di cui al primo comma non vieta ad uno Stato aderente di giudicare e punire l'autore di un fatto che costituisca un « crimine », secondo i princìpi generali riconosciuti dalle Nazioni civili.

La relazione ministeriale fa però giustamente rilevare che il solo obbligo internazionale che deriva dal secondo comma dell'articolo 7 è che uno Stato aderente alla Convenzione non potrebbe protestare contro un altro Stato che avesse punito un individuo senza l'osservanza del principio enunciato nel primo comma dello stesso articolo 7, ma in conformità al secondo comma.

Nessun impegno dunque ne deriva per il nostro Stato a uniformarsi alle norme del detto comma. Si tratta soltanto di un impegno a tollerare il comportamento di altri Stati.

Tutte le disposizioni della Convenzione si applicano anche ai tre primi articoli del Protocollo addizionale nei quali sono enunciati tre importanti diritti che furono oggetto di molte discussioni tra i giuristi e tra uomini politici.

Il primo articolo che garantisce « la tutela dei beni di ogni persona fisica o morale » è il risultato dello sforzo di conciliazione tra la concezione sociale della proprietà e la necessità di impedire la confisca arbitraria. In esso infatti si dichiara che al diritto di proprietà si può fare deroga soltanto per ragioni di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge nonchè dai princìpi generali del diritto internazionale. Nello stesso articolo si precisa che tale garanzia non limita il diritto degli Stati di emanare leggi per regolare l'uso dei beni o per assicurare il pagamento di imposte o contributi od ammende.

L'articolo 2 garantisce il diritto di ogni individuo all'istruzione e il rispetto da parte dello Stato del diritto dei genitori di assicurare

l'educazione e l'insegnamento ai figli in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

L'articolo 3 impegna gli Stati firmatari a tenere, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in modo da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo circa la scelta del corpo legislativo.

COMMISSIONE EUROPEA E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

A questo punto ritengo opportuno far rilevare, che la Convenzione ha di veramente importante il fatto di trasportare nel diritto interno degli Stati firmatari, senza necessità d'una legge intermediaria, i diritti sanciti nella Convenzione e nel Protocollo addizionale. Infatti il titolo I è preceduto dall'articolo 1 nel quale non è detto che gli Stati « si impegnano a riconoscere nella loro legislazione » i diritti e le libertà definite al titolo I, ma è detto che gli Stati firmatari « riconoscono » ad ogni individuo detti diritti e libertà. Ne consegue, che, dopo l'approvazione e la ratifica della Convenzione e del Protocollo, i tribunali nazionali possono, senza attendere una nuova legge, fare applicazione dei testi della Convenzione e del Protocollo.

La maggiore innovazione sancita dalla Convenzione è però evidentemente il controllo; la Convenzione cioè non si limita a proclamare dei diritti dell'uomo, ma contiene delle norme per il controllo e delle sanzioni per i non adempienti. Gli Stati firmatari si rendono solidariamente garanti del rispetto dei diritti dell'uomo da parte di ciascun Governo verso tutti i cittadini che si trovano sotto la sua sovranità compresi i suoi propri connazionali. È questa peculiarità che ha fatto dire che questa Convenzione apre un'era nuova nella storia politica dell'Europa. Di fatto l'organizzazione giudiziaria europea prevista dalla Convenzione costituisce una autorità sovranazionale; i quindici Stati si sono mutualmente dati il diritto di controllo sul modo in cui le regole fondamentali della democrazia sono applicate sui loro territori. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ha diritto (art. 57) di avere in qualsiasi tempo spiegazioni da ogni Stato firmatario sulla maniera in cui la legislazione interna assicura l'applicazione effettiva di ogni disposizione della Convenzione e del Protocollo.

Nei titoli II, III e IV della Convenzione, al fine di assicurare il rispetto degli impegni risultanti agli Stati firmatari si provvede alla costituzione di una « Commissione europea dei diritti dell'uomo » e di una « Corte europea dei diritti dell'uomo » e si dànno le norme per il funzionamento delle due istituzioni.

La Commissione si compone di un numero di membri eguale a quello delle Alte Parti Contraenti, e non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato. Questi membri sono eletti dal Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta di voti su una lista di nomi presentati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea consultiva che compone la lista su designazione di tre nomi da parte di ogni gruppo di rappresentanti degli Stati membri dell'Assemblea consultiva.

I membri della Commissione sono eletti per una durata di sei anni e sono rieleggibili. Essi siedono nella Commissione a titolo individuale.

Alla Commissione possono far ricorso tramite il Segretario generale del Consiglio d'Europa:

1) ogni Stato firmatario che giudichi di poter imputare ad un altro Stato firmatario una violazione a qualche disposizione della Convenzione (art. 24);

2) ogni persona, organizzazione non governativa e ogni gruppo di individui che si ritengono vittima di una violazione da parte di uno Stato firmatario dei diritti riconosciuti nella Convenzione (art. 25). Di questo diritto debbono valersi entro sei mesi da che i tribunali nazionali abituali, ai quali gli individui hanno fatto ricorso, hanno dato un giudizio definitivo.

La Commissione che lavora a porte chiuse e decide a maggioranza dei membri presenti e votanti può rigettare il ricorso; se decide di riceverlo procederà all'accertamento dei fatti svolgendo l'inchiesta necessaria e, a mezzo di una Sottocommissione di sette membri due dei quali scelti dalle parti interessate e gli altri cinque estratti a sorte, si porrà a disposizione delle parti al fine di pervenire ad un amichevole componimento della questione sulla base

del rispetto dei diritti riconosciuti nella Convenzione. Se questa composizione viene raggiunta, la Sottocommissione estende un breve rapporto che viene trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri ed al Segretario generale del Consiglio d'Europa che ne provvede la pubblicazione. Nel caso che l'accordo amichevole non venga raggiunto, la Commissione redige un rapporto esponendo i fatti e formulando un parere, rapporto che viene trasmesso al Comitato dei Ministri. Se entro tre mesi la Commissione stessa (art. 48) o uno degli Stati firmatari non chiede che la questione sia deferita alla Corte europea dei diritti dell'uomo il Comitato dei Ministri deciderà alla maggioranza di due terzi se vi sia o meno violazione della Convenzione e in caso affermativo deciderà le misure che deve prendere lo Stato firmatario interessato. Le Alte Parti Contraenti sono impegnate a considerare obbligatoria la decisione del Comitato dei Ministri (art. 32).

Il titolo IV della Convenzione precisa l'organizzazione e le funzioni deferite alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte è costituita da un numero di giudici eguale a quello degli Stati membri del Consiglio d'Europa e non può comprendere più di un rappresentante di uno stesso Stato.

I giudici sono eletti dall'Assemblea consultiva a maggioranza di voti su una lista di persone presentate dagli Stati membri; ogni Stato ha il diritto di presentare tre candidati di cui due almeno della propria nazionalità. I membri della Corte, scelti tra alti giudici o giureconsulti insigni, sono eletti per una durata di nove anni e sono rieleggibili. Per la trattazione di ciascuna questione la Corte si costituisce in una camera composta di sette giudici.

Soltanto gli Stati firmatari e la Commissione possono agire dinanzi alla Corte. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni relative all'interpretazione ed alla applicazione della Convenzione; spetta esclusivamente alla Corte decidere sulle proprie competenze.

Nel caso che la Corte riconosca che la Convenzione è stata violata essa potrà stabilire un'equa soddisfazione per la parte lesa. La sentenza deve essere motivata ed ha carattere definitivo. Il Comitato dei Ministri ha l'obbligo di sorvegliarne l'esecuzione.

Le spese della Comissione e della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

L'articolo 66 afferma che la Convenzione è aperta a tutti i membri del Consiglio d'Europa e dispone che essa entrerà in vigore dopo il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di dieci strumenti di ratifica, e non potrà essere denunziata che dopo cinque anni dall'entrata in vigore e con un preavviso di sei mesi.

CLAUSOLE FACOLTATIVE.

Per facilitare la firma e la successiva ratifica della Convenzione sono state ammesse delle clausole facoltative.

L'articolo 25 dispone che il diritto di ricorso individuale alla Commissione (diritto di petizione) si ha soltanto se lo Stato firmatario ha espressamente dichiarato di riconoscere questa competenza alla Commissione. Inoltre la Commissione non eserciterà detta competenza che quando almeno sei Stati avranno fatto la dichiarazione di riconoscere il diritto di petizione.

Così la giurisdizione obbligatoria della Corte europea si ha soltanto (art. 46) a seguito di dichiarazione esplicita di riconoscimento da parte dello Stato firmatario. La Corte non sarà costituita che quando otto Stati avranno fatto pervenire al Segretario generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione di riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della Corte su tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione.

Inoltre è concesso (art. 64) a ciascuno Stato al momento della firma della Convenzione o al momento del deposito dello strumento di ratifica di formulare una riserva a riguardo di una disposizione particolare della Convenzione in quanto dimostri che sul proprio territorio sia in vigore una legge non conforme a dette disposizioni.

Queste riserve e specialmente la possibilità di accettare o meno il diritto di Petizione e l'obbligatorietà della giurisdizione della Corte se hanno facilitato la firma e la ratifica della Convenzione hanno però diminuito notevol-

mente il valore della Convenzione stessa. Infatti mentre la Convenzione è entrata *de jure* in vigore il 3 settembre 1953 con la presentazione al Segretariato generale del Consiglio d'Europa del decimo istrumento di ratifica da parte del Lussemburgo (1) e il Protocollo aggiunto è entrato in vigore il 18 maggio 1954, il diritto ai privati e gruppi di privati di ricorrere alla Commissione (riconosciuto dalla Danimarca, dall'Irlanda e dalla Svezia), non sarà operante dovendosi attendere il riconoscimento da parte di altri tre Stati prima che detta procedura possa essere applicata.

La giurisdizione obbligatoria di una Corte europea è finora accettata da due soli Stati (Danimarca e Irlanda), pertanto prima che la Corte stessa sia costituita occorre attendere l'accettazione da parte di altri sei Stati.

La necessità della Corte è giustificata; l'esame da parte della Commissione senza possibilità di ricorrere ad una Corte di giustizia, ma con la sola possibilità di ricorso ad un Comitato di Ministri, molto probabilmente dominato da preoccupazioni politiche, non può essere sempre garanzia sufficiente. La Corte è poi indispensabile per interpretare le disposizioni talora confuse e sempre delicate dei diritti dell'uomo. La Corte una volta costituita, anche se fosse riconosciuta soltanto da otto Stati, diviene un organo del Consiglio d'Europa, gli è perciò che tutti gli Stati membri partecipano alla elezione dei giudici ed alle spese per la Corte.

La relazione ministeriale afferma in fine della sua conclusione che « per quanto concerne le facoltà previste dagli articoli 25 e 46 dirette ad attribuire competenza rispettivamente alla Comissione ed alla Corte europea il Governo si riserva di valersene tenuto conto dell'atteggiamento che al riguardo assumeranno gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa ».

A mio modesto avviso, poichè per le ragioni sopra esposte si può ritenere se non necessario almeno molto utile, sia il riconoscimento del diritto di petizione che il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria di una Corte europea e poichè e l'uno e l'altro riconoscimento non diverranno reali ed operanti che allorquando rispettivamente almeno sei o otto Stati firmatari della Convenzione li avranno accettati con esplicita dichiarazione presentata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, si dovrebbe essere propensi ad invitare il Governo a presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa dette dichiarazioni unitamente allo strumento di ratifica.

L'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 24 settembre 1953 ha votato una raccomandazione che invita il Comitato dei Ministri a raccomandare agli Stati membri di affrettare non soltanto la ratifica della Convenzione e del Protocollo annesso, ma ancora di riconoscere, a norma dell'articolo 25 della Convenzione, alla Commissione europea dei diritti dell'uomo il diritto di accogliere le petizioni individuali. Tra l'altro la raccomandazione fa presente che il costringere gli individui a rivolgersi al Governo di un'altro Stato per ottenere giustizia da parte del proprio Governo avrebbe l'inconveniente di trasformare un reclamo individuale in una contesa fra due Stati.

Nella stessa raccomandazione l'Assemblea insiste affinchè i Governi degli Stati membri dichiarino di accettare, a norma dell'articolo 46 della Convenzione, la competenza obbligatoria della Corte d'Europa dei diritti dell'uomo.

Il 23 settembre 1954 l'Assemblea votava una risoluzione in cui invita i rappresentanti di tutti i Paesi che non hanno ancora sottoscritto alla dichiarazione prevista all'articolo 25 della Convenzione a chiedere ai rispettivi Governi di rivedere la loro attitudine a questo riguardo. Nel maggio 1954 il Comitato dei Ministri ha eletto, scegliendo a maggioranza assoluta di voti in una lista di candidati trasmessa dalla Presidenza dell'Assemblea consultiva, i quindici membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo. In questa Commissione l'Italia è rappresentata dall'onorevole professore Francesco Maria Dominedò il quale però può partecipare ai lavori della Commissione soltanto a titolo consultivo fino a che l'Italia non avrà provvisto alla ratifica della Convenzione.

Nella discussione avvenuta nella 3ª Commissione del Senato è emersa la preoccupazione che individui rifugiati provenienti da uno Stato d'Europa orientale possano attraverso questo meccanismo far fare il processo al Go-

(1) Nel settembre 1954 mancava soltanto la ratifica della Francia, del Belgio e dell'Italia.

verno del loro Paese d'origine e pertanto provocare un aumento dellla tensione internazionale. Questa preoccupazione è completamente infondata perchè sono soltanto i cittadini degli Stati che hanno ratificato la Convenzione che potranno ricorrere alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per protestare contro il proprio Governo per eventuali diritti conculcati.

DIRITTI SOCIALI, ECONOMICI E CULTURALI.

Alla Convenzione europea dei Diritti dell'uomo e al Protocollo addizionale è stato rimproverato di non tenere conto dei diritti sociali economici e culturali dell'uomo, al riconoscimento ed al regolamento dei quali il Consiglio d'Europa era espressamente condotto dalle norme del suo Statuto.

È verità che dei diritti sociali, economici, culturali la Convenzione e il Protocollo prendono in considerazione soltanto il diritto alla formazione dei sindacati (art. 11 della Convenzione), il diritto alla proprietà (art. 1 del Protocollo) e il diritto all'istruzione e all'educazione (art. 2 del Protocollo). La Convenzione non prende in considerazione altri importanti diritti quali il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, al migliore stato di salute, all'assistenza medica in caso di malattia, ecc. È però anche vero che l'Assemblea del Consiglio d'Europa non ha sottovalutato l'importanza di questi diritti; essa ha soltanto ritenuto più saggio e più pratico colmare la lacuna con Convenzioni a parte per non ritardare la preparazione e la ratifica della Convenzione che oggi è sottoposta al nostro esame.

Evidentemente era assai più difficile introdurre nella Convenzione i diritti economici e sociali presi in considerazione dalla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, quando da una formulazione, diremo così platonica, si intenda passare ad una definizione di detti diritti che renda possibile lo stabilire una sanzione per gli Stati inadempienti. La protezione dei diritti economici e sociali è condizionata ad un determinato grado di livello economico; attualmente l'armonizzazione dei sistemi economici europei è lungi dall'essere raggiunta.

Il Presidente De Menton dell'Assemblea Consultiva nell'annunziare in settembre 1953 l'entrata in vigore della Convenzione ricordava ancora la dichiarazione dell'Assemblea secondo la quale Convenzione e Protocollo non devono essere che un punto di partenza e ulteriori Protocolli devono intervenire specie per quanto concerne le garanzie di diritti economici. Questo dimostra come sia convinzione comune che diritti economici e sociali sono legati alle libertà politiche in modo indivisibile.

Infatti l'11 dicembre 1953 il Comitato dei Ministri ha firmato degli Accordi coordinati in modo da coprire l'intero campo della sicurezza sociale e della assistenza sociale e medica e questi Accordi sono detti transitori perchè conclusi nell'attesa di un sistema più completo, cioè di un Codice europeo di sicurezza sociale.

Onorevoli Senatori, la ratifica da parte dell'Italia avverrà quando Convenzione e Protocollo saranno già in vigore da tempo. La maggioranza della terza Commissione permanente, propone che, in compenso, si approvi non soltanto l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo, ma anche l'autorizzazione a presentare le dichiarazioni di riconoscimento del diritto di petizione e della giurisdizione obbligatoria di una Corte europea. Dimostreremo così che Roma, madre del diritto, non è l'ultima ad offrire ai suoi cittadini la massima garanzia di poter godere dei diritti dell'uomo.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.